

STATUTO

LA COCCINELLA DI COPPO IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERDIANA CA VIA DETTORI 2

Numero REA: CA - 271816

Codice fiscale: 03442370924

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2012 - Statuto completo	2
--	---



Dott. ENRICO RICETTO
NOTAIO

Allegato "A" all'atto del 03/08/2012; Rep. 45017/21228-----

-----Statuto-----

-----Titolo I - costituzione della società-----

Art. 1) - (denominazione) - E' costituita un'impresa sociale sotto forma di società a responsabilità limitata denominata "LA COCCINELLA DI COPPO IMPRESA SOCIALE SRL".

Art. 2) - (sede) - La società ha sede legale in Sordiana.

Potranno, inoltre, essere istituite, modificate e sopresse filiali, succursali sedi secondarie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 3) - (oggetto) - L'impresa non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge la propria attività nei seguenti settori:-----

- Educazione, formazione ed istruzione; formazione universitaria e post universitaria; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; attività socio assistenziale; assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria;--- potrà altresì svolgere attività aventi ad oggetto:-----
- la gestione di asili nido e scuole materne; l'organizzazione di baby parking diurno e notturno, centro giochi e spazio bimbo, doposcuola, mensa, attività ricreative assistite; l'istituzione di centri di formazione di grado preparatorio, di istruzione primaria, di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado; l'istituzione di centri di istruzione secondaria di formazione professionale, di formazione speciale, finalizzato a corsi di diploma universitario, corsi di laurea, prospettandosi anche come università per la terza età; l'istituzione di centri di istruzione inerenti l'erogazione di servizi classificabili altrove e connessi all'informatica; l'istituzione di laboratori di lingue, sport, arte e decorazione, pittura, teatro - computer - intrattenimento estivo; la realizzazione di corsi di formazione anche per la qualificazione e la riqualificazione del personale di aziende pubbliche e private o dei singoli che ne facciano richiesta, rilasciando anche attestati, brevetti (es. nautiche), patentini, altre certificazioni (es. microsoft); la promozione di incontri, meeting, master, video conferenze, manifestazioni, mostre, seminari e convegni finalizzati alla divulgazione delle attività menzionate precedentemente; l'istituzione di un centro per l'assistenza, consulenza tecnico scolastica, professionale e universitaria; la promozione e l'organizzazione dello sport, sia a livello formativo ed amatoriale, ed in ogni caso dilettantistico, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica sportiva; l'organizzazione e la gestione di corsi per l'attività motoria.

L'impresa nello svolgimento delle suddette attività sportive, potrà conseguire l'affiliazione al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a Federazioni Sportive ovvero ad altri Enti ed Istituzioni che perseguono finalità di sostegno e promozione

dell'attività sportiva, nel rispetto delle vigenti normative in materia, ed ai sensi dell'art. 90 Legge 289/2002 e delle Leggi 128/2006 e 460/1997.-----

L'impresa per il perseguimento del proprio oggetto potrà altresì, curare l'attivazione di rapporti, sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché partecipare a gare d'appalto e sottoscrivere i relativi contratti.-----

Per lo svolgimento delle sopraelencate attività, l'impresa potrà inoltre fornire servizi alle imprese sociali resi da loro associazioni e concludere inoltre contratti ed accordi commerciali secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ivi compreso il contratto di franchising, sia come concedente sia come concessionario.-----

L'impresa non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e comunque in via non prevalente.-----

L'impresa si propone l'inserimento all'attività lavorativa dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 lettera F, punti I, IX e X del regolamento CE n. 2204/2002 e articolo. 2 paragrafo 1 lettera G dello stesso regolamento.-----

Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere svolte nei limiti della normativa vigente in materia.-----

Per l'esecuzione dell'attività di cui all'oggetto sociale, la società si avvarrà, ove ritenuto opportuno o necessario, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali.----

La società potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, società consortili o associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.-----

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria - nel rispetto della norme in materia bancaria ed in via assolutamente non prevalente - mobiliare ed immobiliare ritenuta utile e opportuna dall'organo amministrativo, essa potrà, inoltre, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia personali che reali, anche a favore di terzi.-----

La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore.-----

4) - (durata) - **La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.**-----

-----Titolo II - capitale sociale-----

Art. 5) - (capitale) - **Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).**-----

Il capitale sociale può essere aumentato, oltre che con danaro, con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; si applica la disciplina prevista dalla legge. Laddove ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 2464, VI comma, c.c., la polizza o la fidejussione possono es-



Dott. ENRICO RICETTO
NOTAIO

sere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti si applica la disciplina prevista dall'articolo 2466 c.c.. E' consentita, nell'ipotesi di cui al II comma del citato articolo, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la vendita all'incanto.-----

Art. 5/bis) - (titoli di debito) - La società può emettere titoli di debito. La competenza è attribuita all'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479/bis c.c., con delibera che deve essere approvata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il relativo verbale è redatto da notaio. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società può modificare, nelle forme previste per l'emissione, tali condizioni e modalità.-----

Art. 6) - (aumento del capitale) - Il capitale è destinato al raggiungimento dello scopo sociale.-----
Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

In caso di aumento effettivo del capitale sociale le quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta.-----

Nel caso in cui alcuno dei soci non intendesse sottoscrivere l'aumento deliberato, le quote di sua spettanza dovranno essere offerte in prelazione ai restanti soci in proporzione all'ammontare delle loro quote.-----

Per la sottoscrizione delle quote deve essere attribuito ai soci un termine non inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato agli stessi che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. Il socio che intenda sottoscrivere quote inoplate dagli altri soci deve farne richiesta alla società entro il termine di cui sopra.-----

Art. 7) - (cessione quote) - La quota, o parte di essa, non può essere alienata, con effetto verso la società, a soggetti diversi da discendenti consanguinei o dal coniuge, se non sia stata preventivamente offerta in opzione agli altri soci, in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta.-----

Ciascun socio ha, inoltre, un diritto di accrescimento proporzionale al valore della propria quota, relativamente alla quota o parte di essa che gli altri soci non vogliano o non possano acquistare.-----

L'offerta dovrà essere comunicata con raccomandata R/R a ciascun socio, al domicilio risultante dal registro imprese: essa dovrà contenere l'indicazione del prezzo richiesto e delle modalità di pagamento; tale offerta avrà per sessanta giorni natura di proposta irrevocabile.-----

Pertanto il socio o i soci che intendano acquistare dovranno, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicare con il medesimo mezzo la loro accettazione al socio alienante.-----

La cessione della quota si avrà per conclusa al momento del ricevimento dell'accettazione da parte dell'alienante. Il corrispettivo dovrà essere pagato, pena la risoluzione "ex tunc" del contratto, entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso.-----

Per alienazione si intende non solo il trasferimento della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulla stessa.-----

Il prezzo dell'alienazione sarà fissato dalla parte alienante; detto prezzo non potrà comunque essere superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al valore effettivo della quota determinato in rapporto al valore del patrimonio della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.-----

L'alienazione effettuata in violazione delle norme che precedono sarà inefficace nei confronti della società e degli altri soci i quali potranno, entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, riscattare la quota dall'acquirente. Anche laddove un solo socio intenda riscattare la quota egli avrà diritto a riscattarla per intero a prescindere dall'entità della sua partecipazione alla società; nel caso in cui il riscatto sia esercitato da più soci, la quota dovrà essere divisa tra gli stessi in proporzione al capitale da ciascuno di essi posseduto.-----

Gli effetti della cessione di quota nei confronti della società e dei terzi si produrranno con decorrenza dall'iscrizione della stessa nel Registro Imprese competente ai sensi di legge.-----

Art. 7.1) - (recesso del socio) - Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di cui all'art. 2473 del codice civile, di quelle relative all'aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.-----

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto procede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.-----

Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 155/2006.-----

Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs del 24 marzo 2006, n. 155, le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il prin-



Dott. ENRICO RICETTO
NOTAIO

cipio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente. Contro i provvedimenti di esclusione è prevista da parte dell'aspirante socio la facoltà di presentare istanza all'assemblea dei soci che deciderà entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.-----

Qualora la società sia composta di due soci si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2287 c.c.---

-----Titolo III - decisione dei soci e assemblea-----

----- I - decisione dei soci - -----

Art. 8) I soci decidono sulle materie loro riservate da norme inderogabili di legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono allo loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, nelle forme previste dal presente articolo, le decisioni in materia di:-----

- 1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;-----
- 2) nomina degli amministratori;-----
- 3) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci relativamente alle materie sopra indicate ai numeri 1), 2) e 3), sono adottate senza necessità del metodo collegiale, purchè consti il consenso o il dissenso, espressi per iscritto con specifico riferimento all'argomento oggetto della decisione. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Tale consenso si intende prestato o negato in maniera chiara e, pertanto, valido, laddove, ad esempio, venga espresso in calce al documento da approvare, con specificazione della propria volontà di accettare o dissentire dalla decisione proposta con apposizione della propria sottoscrizione.-----

Pur in mancanza del metodo collegiale tutti i soci devono essere informati ed hanno diritto di partecipare alle decisioni. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale.-----

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.---

Oltre che nei casi previsti al titolo III, punto II, le decisioni dei soci devono essere comunque adottate mediante delibera assembleare, di cui allo stesso titolo III, punto II, con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del presente articolo (sopra citati) e negli altri casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del ca-

pitale sociale.-----

- II - assemblea - -----

Art. 9) - (Convocazione e validità delle deliberazioni) -
L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purchè in Italia.----
Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori o sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.-----

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478, primo comma, n.2 c.c..-----

La delega deve essere conferita in forma scritta. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. La delega per la singola assemblea è conferita anche per eventuali riunioni di rinvio o seconde convocazioni. La delega può essere conferita anche a non soci. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, sindaci o al revisore, se nominati. L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo, quando gli amministratori, o uno di essi, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.-----

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

Ogni socio, salvo versi in particolari ipotesi previste dalla legge, ha diritto al voto in assemblea.-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino tali dal Registro Imprese.-----

La convocazione delle assemblee sarà fatta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, nel domicilio risultante dal Registro Imprese.-----

Nella lettera dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale data della seconda convocazione.-----

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria mediante videoconferenza tra la sede sociale ed i vari luoghi audio - video collegati indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti, aventi diritto alla votazione o alla semplice partecipazione all'assemblea, dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audiovisivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dalla assemblea in videoconferenza è subordinata alla



Dott. ENRICO RICETTO
NOTAIO

possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.-----

Art. 10) - (presidenza dell'assemblea) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore unico, dall'amministratore più anziano in caso di più amministratori, o, in caso di assenza o rinuncia, da persona designata dall'assemblea.-----

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

Art. 11) - (maggioranze) - L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----

-----Titolo IV - amministrazione-----

Art. 12) - (organo amministrativo) - La società è amministrata da un amministratore unico, da più amministratori o da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri da due a cinque, secondo quanto disposto dall'assemblea all'atto della nomina. In caso di nomina di più amministratori, l'amministrazione potrà, secondo quanto previsto nell'atto di nomina, essere affidata loro disgiuntamente o congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c.-----

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs del 24 marzo 2006, n. 155, la maggioranza degli amministratori non può essere riservata a soggetti esterni alla società.-----

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri e limiti, ai sensi della vigente normativa.-----

La gestione e l'amministrazione dell'impresa devono essere attribuite solo a soggetti di provata onorabilità, professionalità e indipendenza.-----

Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs del 24 marzo 2006, n.155, non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.-----

Su decisione dell'assemblea potrà essere riconosciuto un compenso annuale all'organo amministrativo per l'espletamento del suo incarico.-----

A tale compenso dovranno essere sommati i rimborsi spese e viaggi e soggiorni eventualmente sostenute nell'espletamento dell'incarico.-----

L'assemblea potrà deliberare degli accantonamenti per l'inden-

nità di fine mandato a favore dell'organo amministrativo. ----

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, possono essere nominati a tempo indeterminato e sono rieleggibili.-----

Art. 13) - (consiglio di amministrazione) - Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il consiglio provvede alla nomina del presidente ed eventualmente di un vice-presidente, scegliendolo tra i propri membri, se l'assemblea non abbia provveduto in merito.-----

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo, purchè in Italia, indicato nell'avviso di convocazione, su convocazione del presidente o della maggioranza dei consiglieri; le riunioni saranno presiedute dal presidente e, in sua assenza o rinuncia, dal vice-presidente.-

La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata o, nei casi d'urgenza, a mezzo di telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.-----

Pur essendo sempre necessaria la maggioranza degli amministratori in carica, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno valide, anche in caso di ritardo o mancanza dell'avviso di convocazione, qualora i consiglieri o, se nominati, i sindaci assenti abbiano dichiarato per iscritto di rinunciare alla convocazione.-----

Art. 14) - (poteri dell'organo amministrativo) - All'amministratore unico, agli amministratori con firma disgiunta o congiunta o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali.-----

In ipotesi di nomina di più amministratori si applica, in ogni caso, l'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile.----

Art. 15) - (amministratore delegato) - Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, nomina tra i suoi membri uno o più amministratori delegati stabilendo per ognuno di essi le attribuzioni ed i poteri all'atto della nomina, con l'osservanza comunque dei limiti previsti dalla legge.-----

Il consiglio di amministrazione può inoltre, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nominare un direttore generale scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.-----

Art. 16) - (firma e rappresentanza sociale) - All'amministratore unico, a ciascuno degli amministratori con firma disgiunta o agli amministratori congiuntamente, in caso di nomina a firma congiunta, spetta la rappresentanza legale della società dinanzi ai terzi ed in giudizio; tale potere (se nominato un consiglio) spetta al presidente del consiglio di amministra-



Dott. ENRICO RICETTO
NOTAIO

zione, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio, ogni qualvolta il consiglio stesso non abbia provveduto diversamente.

All'amministratore delegato, se nominato, spetta la rappresentanza della società nell'ambito delle materie alle quali si riferisce la delega conferitagli.

-----Titolo V - collegio sindacale-----

Art. 17) - (sindaci) - Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs del 24 marzo 2006, n. 155, nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, si dovrà procedere alla nomina dell'organo di controllo eletto dall'assemblea dei soci, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

L'organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile sarà esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci, un quest'ultimo caso i sindaci devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il ministero della giustizia.

Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs del 24 marzo 2006, n.155, non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.

La gestione e l'amministrazione dell'impresa devono essere attribuite solo a soggetti di provata onorabilità, professionalità e indipendenza.

-----Titolo VI - (bilancio e utili)-----

Art. 18) - (esercizio sociale) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs del 24 marzo 2006, n.155, l'Impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

Art. 19) - (bilancio) - Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio entro i termini

e con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, il bilancio può essere presentato anche oltre il termine di cui sopra ma comunque nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Art. 20) - (utili) - Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs del 24 marzo 2006, n.155, la società destina gli utili e gli avanzzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.-----

E' fatto divieto alla società di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.-----

Si considera distribuzione indiretta di utili:-----

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del 20% (venti per cento);

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;-----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.-----

-----Titolo VII - norme finali-----

Art. 21) - (anticipazioni dei soci) - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.-----

La società può acquisire fondi dai soci ad altro titolo. Nei casi in cui sia stabilito l'obbligo di rimborso, dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti ivi comprese quelle in materia di raccolta del risparmio presso soci.-----

Art. 22) - (scioglimento) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.-----

Il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati o fondazioni indicati/e dall'assemblea.-----

Art. 23) - (disposizioni generali) - Tutto quanto non previsto nel presente statuto viene regolato dal vigente codice civile



Dott. ENRICO RICETTO
NOTAIO

e dalle disposizioni in materia, in particolare alle disposizioni di cui al decreto legislativo del 24 marzo 2006, n.155.-

F.to Roberto Casula-----

F.to Monia Coppo-----

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio-----